

**CIG B233726AD0**

**CONTRATTO PUBBLICO**

\*\*\*\*\*

**Manutenzione ordinaria e straordinaria dei presidi e degli impianti**

**antincendio (Periodo 2024 - 2028)**

In Ferrara, nella sede legale di Ferrovie Emilia Romagna s.r.l. in via Foro Boario n. 27, con la presente scrittura privata, avente tra le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 c.c.,

tra

la Società **FERROVIE EMILIA ROMAGNA s.r.l.**, in seguito indicata per brevità FER, con sede legale in Ferrara, via Foro Boario n. 27, codice fiscale e partita I.V.A. 02080471200, rappresentata da Stefano Masola, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede di FER;

e

l'impresa \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), in Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (C.F. e P.I. \_\_\_\_\_) in seguito indicata per brevità IMPRESA, rappresentata nel presente atto dal Sig. \_\_\_\_\_ nato \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_/\_\_\_/19\_\_\_\_ nella qualità di Legale Rappresentante, come risulta dalla documentazione allegata.

**PREMESSO CHE:**

- con Determina del Direttore Generale di FER n° 0\_\_\_/2024 del \_\_\_/\_\_\_/2024 è stato dato avvio alla procedura di scelta del contraente in oggetto da affidarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- a seguito dell'espletamento della procedura di gara, l'IMPRESA è risultata

aggiudicataria come da Determina del Direttore Generale di FER n° 0\_\_\_/2024

del \_\_\_/\_\_\_/2024;

– l'IMPRESA ha prodotto le garanzie e coperture assicurative richieste nei termini e con le modalità previste della normativa vigente in materia;

– l'IMPRESA è in possesso dei requisiti previsti della normativa vigente in merito ai contratti pubblici;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**ART. 1**

Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto tutti i documenti e/o elaborati posti da FER a base della procedura CIG B233726AD0 II presente contratto viene sottoscritto in conformità a quanto contenuto nelle "Condizioni Generali di Contratto di Appalto di servizi nei settori speciali di FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL" adottate con DET. DG 002/16 del 07/01/2016 e che l'Appaltatore, in fase di partecipazione alla procedura, ha dichiarato di conoscere ed accettare di seguito più semplicemente "Condizioni Generali di Contratto" ovvero "CGC"; Tutti i suddetti documenti e/o elaborati, sebbene non allegati materialmente al presente atto, ne costituiscono parte integrante e l'IMPRESA dichiara di ben conoscerli ed accettarli senza obiezione o riserva alcuna. Sono, inoltre, parte integrante del presente contratto la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica ed economica e le dichiarazioni ad esse allegate presentate dall'IMPRESA in sede di procedura di scelta del contraente e successiva aggiudicazione del contratto.

Di seguito si assumono, per brevità, le definizioni seguenti:

"D.lgs. 36/23": Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

CSA ovvero capitolato: "Capitolato Speciale d'appalto" come da documenti di gara.

## **ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

FER affida all'IMPRESA, che accetta senza eccezione alcuna, il servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei presidi e degli impianti antincendio presenti presso l'infrastruttura ferroviaria, i locali ed i mezzi d'opera e aziendali di FER S.r.l. dislocati nel territorio delle Regioni Emilia Romagna e Lombardia, secondo quanto meglio dettagliato nel CSA, così come integrato dall'offerta presentata dall'aggiudicatario in fase di gara e dalle proposte migliorative in essa contenute.

In breve, sono affidate le seguenti prestazioni, meglio descritte da CSA:

a) Manutenzione ordinaria: insieme degli interventi finalizzati alla conduzione e gestione degli impianti in oggetto come previsto dalla vigente normativa in merito e a contenere il degrado a seguito di normale uso o a seguito di eventi accidentali, che si rendono necessari, ma che non modificano la struttura essenziale dell'impianto e la sua destinazione d'uso.

b) Interventi di manutenzione straordinaria: interventi programmati, già noti al Committente, e identificati nell'allegato al CSA denominato "Costi interventi

manut.ne straordinaria”.

c) Manutenzione straordinaria: s'intendono tutti quegli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quanto previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente, al ripristino dello stato d'uso ed il regolare esercizio. Sono da intendersi ricompresi: i) interventi non programmati ma resi necessari da riscontro di non conformità durante le attività di manutenzione ordinaria; ii) interventi non programmati ma resi necessari a seguito di segnalazione da parte di FER all'IMPRESA, che non richiedono un intervento “in urgenza”;

d) Interventi in urgenza: finalizzati al ripristino del regolare funzionamento degli impianti che, per cause impreviste ed accidentali, risultano compromessi e necessitano di risoluzione immediata del problema al fine di evitare ripercussioni sulla sicurezza del personale e delle attività in esercizio presso i luoghi di installazione

Sono da intendersi ricomprese e complementari allo svolgimento delle principali categorie di intervento sopra indicate, le seguenti attività:

- Fornitura e installazione di segnaletica di salvataggio e antincendio;
- Fornitura, consegna e distribuzione di tutti beni e materiali (dispositivi, attrezzature, cartellonistica antincendio, ecc) occorrenti all'espletamento di tutte le tipologie di intervento;
- Redazione ed aggiornamento dei documenti di censimento e mappatura degli impianti;
- Fornitura ed attivazione di un sistema/gestionale di condivisione ed aggiornamento dei dati ottenuti all'esito di ogni tipologia di intervento (dati derivanti dalla compilazione del c.d. Registro antincendio);
- Fornitura in acquisto ed installazione di dispositivi antincendio su mezzi

d'opera e veicoli aziendali, con conseguente onere delle attività manutentive;

- Fornitura in noleggio di dispositivi per l'attuazione dei corsi di formazione e aggiornamento per gli addetti antincendio del personale FER;
- Assistenza e consulenza tecnica alla Stazione appaltante;
- ogni altra prestazione meglio descritta da CSA.

Tutte le prestazioni debbono essere eseguite a perfetta regola d'arte nei termini stabiliti nel presente atto, nonché nella documentazione e/o elaborati tecnici ed amministrativi già prodotti da FER s.r.l., ed in particolare nel CSA, in merito alle prestazioni di cui trattasi e già acquisiti formalmente dall'IMPRESA.

Si intendono a completo carico dell'IMPRESA, e già compreso nell'importo di cui al successivo art. "importo del contratto" tutto quanto indicato nel CSA e nella documentazione di gara, ogni prestazione atta a garantire il perfetto stato d'uso, il regolare esercizio di tutti i presidi ed impianti nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni sancite dal CSA e dal presente Contratto. Inoltre sono ricomprese nell'oggetto e negli importi tutte le migliorie proposte dall'IMPRESA in sede di offerta tecnica.

Tutte le lavorazioni debbono essere eseguite a perfetta regola d'arte con le date stabilite nel presente atto, nonché nella documentazione e/o elaborati tecnici ed amministrativi già prodotti da FER s.r.l. in merito ai lavori di cui trattasi e già acquisiti formalmente dall'IMPRESA. Si devono intendere compresi nell'offerta presentata ogni spesa per prestazioni principali o provvisoriale, ogni fornitura, ogni consumo, nonché la prestazione del personale tecnico e della mano d'opera, il trattamento normativo e retributivo dei dipendenti dell'IMPRESA previsto dai contratti di lavoro, disoccupazione involontaria a qualsiasi spesa derivante dalle vigenti leggi e regolamenti, l'eventuale acquisto o noleggio delle attrezzature e dei

materiali occorrenti, la loro manutenzione, riparazione, trasporto e custodia, e qualsiasi altra spesa per dare completamente ultimato a perfetta regola d'arte l'oggetto del presente contratto. È affidata all'IMPRESA, e rappresenta onere a suo carico già compreso nell'importo di cui al successivo art. "importo del contratto", l'elaborazione e lo sviluppo della progettazione di dettaglio e di ogni altra documentazione funzionale alla realizzazione delle attività, così come eventuali rilievi che si rendessero necessari. Quanto sopra anche con particolare riferimento alle condizioni di percorribilità della viabilità di accesso, ed a tutti gli oneri relativi al rispetto puntuale delle prescrizioni e delle disposizioni impartite dagli Enti o soggetti privati proprietari delle strade. Inoltre e specificatamente si intendono a completo carico dell'impresa, e già compreso nell'importo di cui al successivo art. "importo del contratto":

- L'onere per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari affinché, nel periodo di realizzazione, anche nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle attività già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'IMPRESA e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola.

- L'onere per adottare tutte le misure necessarie (attenuazione rumori, evacuazione gas nocivi, etc.) a garantire l'igiene sul lavoro ed a ridurre i disturbi anche nei riguardi degli insediamenti abitativi e delle installazioni circostanti.

- L'onere per l'espletamento di tutte le procedure necessarie presso gli Enti competenti (Comune, Provincia, ASL, VVF ...) per il rilascio di autorizzazioni e garanzie in particolare per quanto riguarda le pratiche di autorizzazione

all'eventuale lavoro notturno;

- L'onere per provvedere all'immagazzinamento, stoccaggio, manutenzione e custodia dei materiali, siano essi forniti della stessa IMPRESA che, eventualmente, da FER. L'IMPRESA dovrà garantire un ambiente di stoccaggio idoneo per ogni tipologia di materiale, onde prevenire deterioramenti che potrebbero ridurre la vita utile del materiale stesso.

- L'onere per provvedere allo smaltimento dei materiali di risulta in discariche per legge autorizzate a raccogliarli (quali materiali provenienti da demolizioni e scavi) a propria cura e spese.

- L'onere per mettere a disposizione tutta la mano d'opera, le attrezzature, la strumentazione e quanto altro necessario per la effettuazione dei collaudi parziali e del collaudo finale;

- Quanto indicato nella documentazione di gara.

### **ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO**

Il valore complessivo del presente contratto ammonta a complessivi Euro \_\_\_\_\_, con la sola esclusione dell'I.V.A., come di seguito dettagliato.

a) Manutenzioni ordinarie di cui il precedente art. 2 lett. a): € \_\_\_\_\_ quale importo complessivo massimo, da computarsi a misura in funzione delle quantità effettivamente prestate e secondo i prezzi, al netto del ribasso offerto del \_\_\_\_\_ %, di cui l'allegato al CSA denominato "Elenco Prezzi a misura";

b) Interventi di manutenzione straordinaria: € \_\_\_\_\_,00 quale importo complessivo massimo, da computarsi in funzione delle installazioni effettivamente realizzate e secondo i prezzi, al netto del ribasso offerto del \_\_\_\_\_ %, di cui l'allegato al CSA denominato "Costi interventi manut.ne

straordinaria”.

c) Parte opzionale: € \_\_\_\_\_,00 quale importo complessivo massimo, da computarsi a misura in funzione delle quantità effettivamente prestate e secondo i prezzi, al netto del ribasso offerto del \_\_\_\_\_ %, di cui l'allegato al CSA denominato "Elenco Prezzi a misura". Con particolare riferimento alle lavorazioni di cui il precedente art. 2 lett. c) e d), ex art. 76 comma 6 D.lgs. 36/2023, qualora, in corso di esecuzione della durata del contratto, si rendessero necessarie prestazioni consistenti nella ripetizione di attività analoghe all'oggetto della presente procedura (c.p.v.: 50413200-5 - Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio), gli sconti offerti saranno impiegati per finanziare tali prestazioni i cui importi saranno determinati 'a misura' in funzione delle tariffe indicate dagli elaborati economici del progetto posto a base d'asta al netto del ribasso offerto.

d) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 15.295,75.

Contratto MISTO "a corpo e a misura" e pertanto: i) per le parti a CORPO le prestazioni di cui l'allegato al CSA denominato "Costi interventi manut.ne straordinaria" avranno importo fisso e invariabile per l'intera durata contrattuale; ii) per le parti a MISURA i corrispettivi potranno variare in aumento ovvero in diminuzione in funzione delle effettive prestazioni eseguite per l'intera durata contrattuale.

Ogni prestazione è meglio specificata dal CSA ed ogni importo si intende con la sola esclusione di IVA, se ed in quanto dovuta. All'insorgere delle esigenze, FER con l'emissione di apposito ordine indicherà, in relazione al precedente art. 2 lett. c) e d), le prestazioni da eseguirsi, le relative quantità da fornire nonché i tempi di esecuzione. La consistenza delle prestazioni è computata sulla base delle voci

prezzo poste a base gara.

È comunque riservata a FER, secondo quanto previsto dall' art 120 comma 9 del D.lgs. 36/23, in sede di svolgimento dei lavori, la possibilità di introdurre varianti in aumento o in diminuzione entro il limite di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale e l'esecutore è tenuto alla esecuzione agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto stipulato senza diritto ad alcuna indennità aggiuntiva né potendo accampare diritti e pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

L'esecutore non potrà eseguire varianti alle prestazioni previste nel contratto senza ordine o benestare scritto di FER, pertanto nessun compenso sarà riconosciuto all'esecutore in caso di esecuzione di prestazioni non autorizzate.

L'esecutore non potrà eseguire varianti alle prestazioni previste nel contratto senza ordine o benestare scritto di COMMITTENTE, pertanto nessun compenso sarà riconosciuto all'esecutore in caso di esecuzione di prestazioni non autorizzate.

#### **ART. 4 – INDICIZZAZIONE, REVISIONE E NUOVI PREZZI**

**4.1** L'appaltatore è tenuto a presentare prima della stipula, documentazione giustificativa atta a dare evidenza dell'equilibrio economico del contratto stesso.

La mancata presentazione di quanto indicato al precedente periodo è da intendersi quale conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara al momento del sub procedimento di verifica delle offerte eventualmente anomale.

**4.2** A partire dal secondo anno contrattuale, è facoltà di entrambe le parti, ex art. 60 comma 3 D.lgs. 36/23, richiedere la revisione dei prezzi, unicamente a seguito dell'emissione di nuove edizioni dei tariffari utilizzati per la redazione degli elaborati di progetto (tariffario Regione Emilia Romagna 2024 e Regione Lombardia 2024).

La revisione è ammessa laddove il singolo prezzo presenti variazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% per cento in misura pari al 80% di detta diminuzione.

La revisione del prezzo può essere accordata nel limite delle risorse disponibili da quadro economico per il singolo intervento.

La presente clausola assorbe le disposizioni di cui l'art. 29 comma 1 lett. b) del D.L. 4/22 e concorre ai fini della determinazione di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo.

Il procedimento di riforma del prezzo potrà essere avviato dall'IMPRESA con istanza scritta, che espliciti le motivazioni e contenente la quantificazione delle prestazioni soggette all'applicazione della presente clausola e stesa provata con adeguata documentazione, da inviarsi pena decadenza entro il termine di sessanta giorni dall'emissione della nuova edizione dei tariffari.

In caso di diminuzioni del prezzo, in ogni momento il direttore lavori / esecuzione del contratto d'ufficio potrà avviare il procedimento di riforma del prezzo, con semplice comunicazione scritta all'IMPRESA.

Sono ammesse a revisione del prezzo le opere / prestazioni realizzate e contabilizzate a far data dall'avvio del procedimento.

Per i procedimenti avviati su istanza dell'IMPRESA, il direttore lavori / esecuzione del contratto verifica, entro 90 giorni dall'avvio del procedimento, la presenza dei presupposti e l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'IMPRESA, anche servendosi dei costi documentati dalla stessa in fase del sub-procedimento di verifica dell'offerta anomala (ove sia stata svolta in gara).

Per i procedimenti avviati d'ufficio dal direttore lavori / esecuzione, l'IMPRESA potrà formulare proprie deduzioni, tassativamente entro 15 giorni dal ricevimento

della comunicazione, pena l'irricevibilità delle osservazioni.

Eventuali ritardi nell'esecuzione delle opere / prestazioni oggetto di revisione, comporteranno la decadenza dal beneficio e pertanto il direttore lavori / esecuzione del contratto verifica altresì che l'esecuzione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel contratto /cronoprogramma.

In ogni caso, si procederà, a seguito dell'istruttoria del direttore lavori / esecuzione del contratto, ad informare l'IMPRESA delle risultanze con apposito provvedimento richiedendone la sottoscrizione per accettazione.

Il provvedimento di cui il periodo precedente sarà atto eventualmente a ricevere contestazioni dell'IMPRESA esplicitandola e dandone opportuna quantificazione, pena decadenza, in quella sede ovvero, sempre a pena decadenza, nei successivi quindici giorni. In ogni caso eventuali contestazioni non potranno costituire giustificazione per mancate esecuzioni.

Il riconoscimento delle maggiorazioni / diminuzioni del prezzo di cui al presente articolo concorrono automaticamente a ridefinire il relativo importo contrattuale per le sole parti del contratto "a corpo"; per le parti "a misura" l'eventuale variazione dell'importo contrattuale dovrà trovare espressa menzione nell'atto di riforma del prezzo.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

**4.3** Qualora sia necessario eseguire una lavorazione non prevista dal Contratto o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali sono determinati in ordine di priorità:

a) raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel Contratto;

b) desumendoli dai prezziari di riferimento nell'ultima edizione disponibile;

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi o prezziari ufficiali diversi da quelli di riferimento, quando sia impossibile l'assimilazione.

I nuovi prezzi sono concordati tra il Direttore dei lavori e l'Esecutore. In caso di discordanza, il Direttore dei lavori applicherà i prezzi approvati dal Committente, salvo il diritto per l'Appaltatore di iscriverne riserva.

In tale eventualità, il corrispettivo dovuto per la fornitura di materiale non compreso in tariffario di riferimento sarà quantificato applicando la percentuale di ribasso offerta in sede di confronto competitivo alle fatture di acquisto del materiale fornito, maggiorate dell' \_\_\_\_\_ % di utile d'impresa e del \_\_\_\_\_ % di spese generali (valori dichiarati in sede di verifica dell'offerta anomala). In formule:

$$I_f = (F * 1. _____ * 1. _____) * (1 - r)$$

Dove:

$I_f$  = corrispettivo dovuto per la fornitura di materiale non compreso in tariffario;

$F$  = fatture di acquisto del materiale;

$r$  = ribasso offerta in sede di confronto competitivo

#### **ART. 5 — PAGAMENTI**

La verifica di conformità delle prestazioni sarà effettuata dal DEC del contratto con cadenza trimestrale.

I pagamenti saranno effettuati, ad avvenuta esecuzione delle prestazioni, a mezzo bonifico bancario 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese, previa: acquisizione di DURC con esito regolare; in materia di verifiche sulle ritenute fiscali: acquisizione di DURF, dell'IMPRESA appaltatrice e delle imprese subappaltatrici, con esito positivo della verifica di sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 17-bis, c. 1 del D.Lgs. 241 del 1997, da trasmettere a FER in concomitanza della

trasmissione della fattura. Si specifica che l'IMPRESA appaltatrice provvede alla trasmissione per se e per le imprese subappaltatrici; esito positivo delle verifiche effettuate da FER S.r.l. in merito alla insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all'art. 2 comma 9 D.lgs. 262/06 convertito in L. 286/06; esito positivo della verifica che sulla fattura sia esplicitamente riportato il codice CIG assegnato al contratto; esito positivo della verifica che il conto corrente di accredito indicato sulla fattura corrisponda al conto/i corrente/i dedicato/i di cui all'art. 3 della L. 136/10.

Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stesse.

#### **ART. 6 - DECORRENZA E DURATA CONTRATTUALE**

Il contratto avrà durata 48 mesi dall'avvio delle prestazioni relative al primo intervento, salvo quanto previsto dall'art. 121 del D.lgs. 36/23, sino al momento dell'emissione della verifica di conformità, termini entro i quali FER potrà eventualmente (a proprio insindacabile giudizio) esercitare opzione per la ripetizione di lavori analoghi per un importo pari alle economie discendenti dagli sconti offerti.

#### **ART. 7 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto ciò con riferimento sia alla prevalente esecuzione della lavorazione prevalente che per le categorie ad alta intensità di manodopera.

Le prestazioni affidate in subappalto possono a loro volta formare oggetto di ulteriore subappalto nella misura del 30 % delle prestazioni affidate al

subappaltatore, laddove il subappaltatore originario, alla stipula del contratto di subappalto, abbia dichiarato intenzione a ricorrere al subappalto indicando, le parti del contratto che intende subappaltare a terzi. L'autorizzazione di tali subappalti derivati è subordinata ai medesimi vincoli e forme del subappalto originario: è obbligo solidale dell'appaltatore e del subappaltatore richiederne l'autorizzazione alla stazione appaltante.

Il subappaltatore (ed eventualmente il subappaltatore da questi designato) per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

La stazione appaltante, nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 119 del D.lgs. 36/23, corrisponderà direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto esclusivamente previa richiesta scritta del subappaltatore da inoltrarsi contestualmente alla stazione appaltante e all'appaltatore. È obbligo dell'appaltatore dare menzione all'interno dei contratti di subappalto di siffatta facoltà del subappaltatore.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. ex art. 119 comma 3 lett. d) del D.lgs. 36/23 che attengono esclusivamente a subcontratti che concernono prestazioni di lavori/servizi/forniture rivolte in favore dell'appaltatore - non della Stazione Appaltante – ed hanno carattere sussidiario, secondario o complementare rispetto a quelle rientranti nell'oggetto

dell'affidamento.

Eventuali subappalti (compresi i subappalti da questi discendenti), sono soggetti ad autorizzazione di COMMITTENTE secondo quanto sancito dalla richiamata normativa. Resta inteso che, qualora l'affidatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto indicando la parte prestazioni che si intende subappaltare o concedere in cottimo, è fatto divieto di subappalto. Su istanza del subappaltatore, sarà ammissibile il pagamento diretto dello stesso. Ove non richiesto, l'affidatario è tenuto a trasmettere alla S.A., entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore e/o subfornitore e/o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

#### **ART. 8 - MODALITA' D'ESECUZIONE E PENALI**

L'IMPRESA è tenuta ad adempiere ad ogni prescrizione prevista al punto 5.2 del CSA entro i tempi indicati.

Ove non diversamente stabilito, la misura giornaliera delle penali sarà dell'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale con riferimento all'Contratto e comunque, complessivamente, non superiore al 10% (dieci per cento) dello stesso da effettuarsi con il primo SAL utile.

In ogni caso, l'applicazione della penale non esclude la facoltà per FER di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato, che, comunque, non può esorbitare l'importo dei contratti applicativi sino a quel momento affidati.

Il direttore dei lavori comunica tempestivamente all'IMPRESA le contestazioni in merito ad inadempimenti ovvero ritardi, descrivendo l'addebito ed informando sulle modalità di calcolo delle penali.

Preso atto degli impegni sostenuti dall'IMPRESA in sede di formulazione dell'offerta tecnica, si applicano integrano il presente articolo le seguenti penali:

a. Elemento di valutazione \_\_\_\_\_: ove, in corso di esecuzione,

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ si provvederà ad applicare una penale pari a \_\_\_\_\_ € per ogni giorno di ritardo. Ritardi superiori a \_\_\_\_\_ giorni potranno dare luogo a risoluzione del contratto per grave inadempimento;

b. Elemento di valutazione \_\_\_\_\_: ove, in corso di esecuzione,

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

si provvederà ad applicare una penale pari a \_\_\_\_\_ € per ogni giorno di ritardo. Ritardi superiori a \_\_\_\_\_ giorni potranno dare luogo a risoluzione del contratto per grave inadempimento;

c. Elemento di valutazione \_\_\_\_\_: ove, in corso di esecuzione,

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

si provvederà ad applicare una penale pari a \_\_\_\_\_ € per ogni giorno di ritardo. Ritardi superiori a \_\_\_\_\_ giorni potranno dare luogo a risoluzione del contratto per grave inadempimento.

In caso di ritardo nella consegna del progetto, si applicano le penali nella misura stabilita del 0,1 % dell'importo previsto per tali prestazioni per ciascun giorno

indivisibile di ritardo.

Il Direttore Lavori qualora riscontrasse, durante l'esecuzione dei lavori, carenze di attrezzature, mezzi e manodopera rispetto alle previsioni suddette, che possano incidere negativamente sul programma, le segnalerà con Ordine di Servizio cui l'Appaltatore sarà tenuto a dare tempestivo adempimento. Qualsiasi ritardo derivante dalle suddette carenze, sarà imputato all'Appaltatore.

Giornalmente dovrà essere reso disponibile dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori un rapporto giornaliero, sottoscritto dal Direttore Tecnico e/o di Cantiere, delle presenze del personale dello stesso Appaltatore e dei subappaltatori presenti in cantiere, suddiviso per qualifiche, nonché dei mezzi d'opera suddivisi per tipologia e prestazioni.

Qualora dall'aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell'ultimazione dei lavori stessi rispetto ai termini stabiliti in ciascun contratto applicativo, l'Appaltatore onde non incorrere nelle penali previste dovrà presentare al Direttore dei Lavori, con specifica istanza, le giustificazioni dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.

Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Responsabile dell'esecuzione dei lavori, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori applicherà la penale stabilita al punto 1 del presenta articolo.

La stessa percentuale sarà trattenuta su tutti gli stati di avanzamento successivi.

La trattenuta relativa a ciascun SAL non potrà in alcun caso superare la misura del 10%.

In caso di recupero totale del ritardo accumulato, l'importo trattenuto sarà riaccreditato all'Appaltatore senza interessi, al primo SAL utile.

In caso di mancato recupero di eventuali ritardi in cui l'Appaltatore dovesse incorrere nel corso dei lavori, gli importi trattenuti saranno imputati a penale e definitivamente incamerati da FER.

Non è inoltre previsto un premio di accelerazione.

L'affidatario dovrà svolgere ogni attività ricompresa nel presente contratto di servizi attenendosi alle modalità ed ai tempi definiti dal CSA ed in funzione delle proposte migliorative presentate in sede di procedura di selezione.

In merito alla manutenzione ordinaria: tutte le attività ricadenti devono essere svolte nelle modalità indicate dal CSA, nel rispetto della periodicità minima imposta dalla normativa vigente in materia. In occasione dell'espletamento di ogni attività programmata il DEC dovrà essere informato 7 giorni prima di ogni visita per consentirgli di organizzare le attività individuando gli appositi referenti FER distribuiti nelle sedi di installazione dei presidi da controllare, affinché siano di presenziamento e supporto durante le visite. In caso di espletamento delle prestazioni non concordato ed introduzione di proprio personale in luoghi di proprietà di FER in assenza di Personale FER incaricato, sarà applicata una penale di € 200,00 per ogni inadempimento registrato. La stessa penale sarà applicata in caso di mancato espletamento delle attività nel giorno programmato e per ogni giorno di ritardo non preventivamente concordato e giustificato con FER.

In merito alla manutenzione straordinaria: ogni intervento reso necessario per effetto di osservazione di non conformità da parte dell'IMPRESA o di FER deve essere svolto su autorizzazione scritta di FER, nei tempi e nelle modalità stabilite da CSA. Sono inoltre affidati all'IMPRESA interventi programmati di rifacimento dell'impiantistica presente nei locali di proprietà di FER al fine di perseguire per gli stessi un adeguamento alla normativa vigente.

In merito alle richieste di intervento in urgenza: l'IMPRESA si impegna a garantire la propria reperibilità 24 ore su 24, festivi compresi, conformemente a quanto richiesto da CSA e alle migliorie proposte in sede di gara. Nel merito, l'IMPRESA ha prodotto e consegnato al DEC l'elenco delle referenze così come richiesto dal CSA. In corso di esecuzione del contratto l'IMPRESA dovrà comunicare tempestivamente l'eventuale variazione dei dati precedentemente indicati. A seguito della richiesta di FER, l'IMPRESA si impegna ad intervenire nelle modalità indicate da CSA. In caso mancato completamento dell'intervento entro i termini previsti da CSA, ovvero entro altro termine stabilito da FER in funzione della complessità dell'intervento, sarà applicata una penale giornaliera di € 100,00. A completamento di ogni intervento ad integrazione dell'impiantistica preesistente, la nuova apparecchiatura diventa oggetto di interventi di manutenzione ordinaria a carico dell'Affidataria.

In merito alla reportistica: l'IMPRESA è tenuta alla redazione ed all'aggiornamento del Registro Antincendio come meglio richiesto da CSA. La compilazione dovrà avvenire sia su registro cartaceo in doppia copia conservato dall'IMPRESA e da FER nella sede corrispondente, sia su gestionale prestato per l'intera durata contrattuale. L'aggiornamento del cartaceo dovrà avvenire contestualmente all'espletamento dell'attività; il trasferimento dei dati su piattaforma di condivisione dovrà avvenire entro 24 ore dall'avvenuta prestazione. In caso di ritardo o di mancata compilazione ingiustificati è applicata una penale giornaliera di € 20,00.

La reportistica dovrà dettagliatamente riportare ogni informazione relativa a ciascun intervento ordinario, straordinario o in emergenza eseguito, con dati minimi da presentare come indicato da CSA e conformemente dalla normativa vigente. La costante consultazione dei dati è garantita dall'IMPRESA nelle

modalità esplicitate in Offerta Tecnica. Al termine di ogni prestazione, come già specificato, sarà onere dell'affidatario aggiornare la mappatura dei presidi ed ogni altro elaborato annesso.

FER Srl, nell'ambito delle sue funzioni, effettua corsi di aggiornamento del personale in materia di prevenzione e protezione antincendio con cadenza triennale: nel merito, è ricompreso tra gli oneri dell'IMPRESA, l'impegno a fornire a noleggio estintori a polvere e CO2 per l'espletamento dei summenzionati corsi di formazione.

Al termine dell'esecuzione del contratto, l'affidatario dovrà consegnare una relazione che descriva in maniera dettagliata lo stato di conservazione degli impianti e dei dispositivi, corredata dall'ultima versione aggiornata di tutti i Registri antincendio e di tutti gli elaborati grafici e mappature dei presidi.

Per ogni caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali non meglio specificato la penale giornaliera da applicare in caso di ritardo nell'adempimento è pari all'uno per mille del valore del contratto, fermo restando, comunque, il limite massimo complessivo 10 % di detto ammontare netto contrattuale. L'importo complessivo delle penali sarà trattenuto direttamente in occasione della emissione del titolo di spesa utile.

#### **ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE**

Cauzione definitiva è costituita mediante garanzia fidejussoria n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_,

ai sensi dell'art. 117 comma 1 ultimo periodo del D.lgs. 36/23, per l'importo di € \_\_\_\_\_, già al netto di riduzioni e degli incrementi previsti dall' art.

117 del D.lgs. 36/23, conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. MISE 193 del

16/09/2022. La garanzia di cui il presente articolo sarà escussa per l'intero suo importo laddove l'appaltatore, nel corso dell'esecuzione del contratto, perda i requisiti richiesti per l'esecuzione delle prestazioni nonché i requisiti di cui l'art. 94 e ss. del D.Lgs. 36/23.

FER potrà disporre l'incameramento, totale, o anche parziale, della cauzione definitiva in tutti i casi in cui l'IMPRESA venga meno agli impegni assunti; l'IMPRESA è pertanto tenuta a reintegrare la cauzione per la parte di cui FER abbia eventualmente dovuto valersi durante l'esecuzione del contratto. Nella garanzia fideiussoria è espressamente riportata l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di FER, nonché che è escluso il beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile. Nella garanzia fideiussoria è inoltre specificato che lo svincolo sarà disposto esclusivamente da FER, secondo quanto di seguito specificato, mediante apposita dichiarazione e che l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non comporta l'inefficacia della garanzia. La cauzione verrà svincolata da FER dietro richiesta scritta da parte dell'IMPRESA al termine del periodo di garanzia a previa verifica dell'adempimento degli obblighi contrattuali e detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o di rimborso spese. Lo svincolo sarà disposto esclusivamente da FER con apposita dichiarazione.

#### **ART. 10 - POLIZZA ASSICURATIVA**

L'IMPRESA ha presentato Polizza di Assicurazione RCT di cui all'art. n. \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ con massimale di euro \_\_\_\_\_ ed è impegnato a mantenere in essere detta polizza,

ovvero polizza equivalente, per l'intera durata del presente rapporto contrattuale.

#### **ART. 11 — TUTELA DEI LAVORATORI**

L'eventuale assunzione di mano d'opera dovrà essere effettuata in ossequio alle norme vigenti in materia; l'IMPRESA deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Alle prestazioni dei lavoratori dipendenti dovranno essere applicate le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti anche se l'IMPRESA non aderisse alle associazioni che hanno stipulato i patti stessi.

L'IMPRESA, inoltre, è tenuta agli adempimenti previsti della Legge 68/99 in materia di assunzioni dalle categorie protette.

L'IMPRESA avrà l'onere di comunicare, ai fini del rispetto delle leggi sul lavoro, i nominativi dei propri dipendenti o di dipendenti di terzi che verranno addetti.

È fatto obbligo all'IMPRESA di esibire tutti i libri obbligatori concernenti il rapporto di lavoro dipendente, nonché copia delle polizze di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e Documento Unico di Regolarità Contributiva.

In caso di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni, l'IMPRESA sarà avvertita per iscritto di eseguire detti pagamenti e, ove non provvedesse, la FER potrà farlo d'ufficio con rivalsa a carico dell'IMPRESA stessa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Capitolato Generale.

#### **ART. 12 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

FER si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.lgs. 36/23.

Sono cause di risoluzione per grave inadempienza:

- avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto

del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta

del contraente da parte di FER;

- aver corrisposto o promesso di corrispondere, direttamente o tramite terzi, ivi

compresi i soggetti collegati e controllati, somme di denaro regali o altra utilità

finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- ricorrere o aver ricorso a mediazione o altra opera di terzi finalizzata

all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- la mancata segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione

di FER, di qualsiasi tentativo di turbativa, distorsione o irregolarità avvenuto nelle

fasi della procedura o durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni

interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla

procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti FER;

- la mancata collaborazione con le forze di polizia ovvero l'omessa denuncia di

ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

L'affidatario si impegna inoltre ad inserire identiche "Clausole di Integrità" nei

contratti di subappalto, ed è consapevole che, in difetto di ciò, FER non concederà

autorizzazioni al subappalto.

#### **ART 13 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010, l'Operatore Economico è tenuto: ad

assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di

assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti tutte le transazioni correlate

al presente contratto; a rispettare, e far rispettare ai propri subappaltatori /

subfornitori / subcontraenti / imprese collegati a qualsiasi titolo interessate

all'oggetto del presente contratto, pena le sanzioni di legge, quanto previsto

dall'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; a dare

immediata comunicazione a FER S.r.l. ed alla prefettura-ufficio territoriali del

Governo della provincia di Ferrara della notizia dell'inadempimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'Operatore Economico non assolva detti obblighi, il presente contratto si

risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3, L. 136/2010. L'omessa

indicazione del CIG nelle fatture comporterà il respingimento delle stesse.

L'Operatore Economico dichiara che i conti correnti dedicati, anche in via non

esclusiva, alla presente commessa pubblica sono i seguenti:

1) \_\_\_\_\_ con codice IBAN \_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_ con codice IBAN \_\_\_\_\_

e che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i Signori:

- Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ C.F.

\_\_\_\_\_.

- Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ C.F.

\_\_\_\_\_.

L'Operatore Economico è tenuto a comunicare a FER eventuali variazioni relative

a suddetti conti correnti e ai soggetti delegati ad operare sui medesimi, entro

massimo 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di intervenuta variazione

#### **ART. 14 – RESPONSABILITA' DEL IMPRESA**

L'Operatore Economico è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad

ottenere la buona riuscita del servizio.

L'Operatore Economico è altresì responsabile nel caso in cui non segnali

tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla

risoluzione di eventuali problematiche dovessero verificarsi e che comportino

responsabilità per FER.

**ART. 15 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

Per tutta la durata contrattuale, l'IMPRESA elegge domicilio presso la propria sede.

**ART. 16 — DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Tutti i danni per forza maggiore a persone e cose — compresi quelli causati da incidenti sia alle opere sia agli attrezzi, macchinari, impianti di servizio e materiali approvvigionati — saranno convenzionalmente posti a carico dell'IMPRESA.

**ART. 17 - ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Tutte le prestazioni contemplate nel presente contratto dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e l'IMPRESA dovrà attenersi alle norme d'uso e a tutte le prescrizioni che le verranno impartite all'uopo dalla Direzione Esecuzione del Contratto, secondo le rispettive competenze.

L'Operatore Economico è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. L'Operatore Economico è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla risoluzione di eventuali problematiche dovessero verificarsi e che comportino responsabilità per FER.

**ART. 18 - CONTROVERSIE**

È esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente per eventuali vertenze giudiziarie è quello di Ferrara.

**ART. 19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PRIVACY**

Con la partecipazione alla presente procedura si intendono accettate:

- Policy Privacy FER.
- Informativa per il trattamento dei dati personali – fornitori e terzi;
- Cookie Policy;

Reperibili alla pagina web: [http://www.fer.it/?page\\_id=42](http://www.fer.it/?page_id=42)

**ART. 20 — SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE**

Sono a carico dell'IMPRESA tutte le spese di contratto e gli oneri economici connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari e di registrazione.

L'imposta di bollo è assolta dall'IMPRESA ai sensi dell'allegato I.4 al D.lgs. 36/23.

\*\*\*\*\*

Il presente contratto ha validità a decorrere dall'invio a mezzo posta certificata dei files sottoscritti digitalmente da entrambe le parti.

Ferrovie Emilia Romagna s.r.l.

il Direttore Generale

(F.to Digitalmente)

per l'IMPRESA

il Legale Rappresentante

(F.to Digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si intendono specificatamente approvati dall'IMPRESA, per averne preso piena e particolareggiata conoscenza, i seguenti articoli del presente: art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20.

per l'IMPRESA

il Legale Rappresentante

(F.to Digitalmente)

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*